

Codice di condotta

Nanotecnologie

1. Premessa

Il Codice di condotta è stato elaborato dalla Comunità d'interessi Commercio al Dettaglio Svizzera (CI CDS)¹, per tener conto della sempre crescente importanza delle nanotecnologie nei prodotti di consumo.

Il Codice di condotta definisce il punto di vista dei membri della CI CDS nei confronti di produttori e fornitori, inoltre serve come base per l'informazione diretta ai consumatori. Nei confronti dei consumatori dovrebbe essere garantita la massima trasparenza possibile.

I membri della CI CDS partecipano attivamente al dialogo con altri gruppi d'interesse.

Regolamenti mancanti in campo legale, in special modo per le nanoparticelle, nonché l'insicurezza nella valutazione dei possibili rischi di tali materiali richiedono quindi l'utilizzo del principio precauzionale per proteggere ed evitare possibili danni alla salute dei consumatori e all'ambiente. Inoltre, ciò permetterà di sfruttare in modo ottimale le innumerevoli potenzialità d'utilizzo offerte dalle nanotecnologie.

Il presente documento si basa sulla definizione di lavoro adottata nel rapporto del piano d'azione svizzero «Nanoparticelle sintetiche»², secondo il quale si considerano nanotecnologie le strutture le cui dimensioni vanno da 1 a 100 nm, che si caratterizzano per ulteriori proprietà e possono essere prodotte o manipolate in modo specifico.

2. Obblighi dei membri della CI CDS

2.1. Responsabilità individuale

La sicurezza dei prodotti ha la priorità assoluta. Saranno inseriti in assortimento soltanto quei prodotti considerati, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche, come innocui per l'uomo, gli animali e l'ambiente, sia nel quadro della loro produzione che del loro normale utilizzo.

Se sulla base di nuove conoscenze, determinati materiali o sostanze siano giudicati inappropriati in alcuni settori, i membri della CI CDS si impegnano a prendere immediatamente le misure che si impongono.

2.2. Acquisizione delle informazioni

I membri della CI CDS s'impegnano a richiedere ai loro produttori e fornitori le informazioni relative ad eventuali nanotecnologie utilizzate.

¹ in collaborazione con Innovationsgesellschaft mbH, San Gallo.

² Meili C., Widmer M., Husmann F., Gehr P., Blank F., Riediker M., Schmid K., Stark W., Limbach L. 2007: rapporto sul piano d'azione «Valutazione e gestione dei rischi legati alle nanoparticelle sintetiche». Umwelt-Wissen Nr. 0721. Ufficio federale dell'ambiente e Ufficio federale della sanità pubblica, Berna. 284 S.

Inoltre, si impegnano ad acquisire attivamente le informazioni sugli sviluppi sia della legislazione che delle conoscenze scientifiche relative alle nanotecnologie.

Se si dovesse riscontrare nanotecnologia nei prodotti senza la dovuta dichiarazione per il consumatore, i membri della CI CDS faranno richiesta delle relative informazioni ai produttori e ai fornitori.

2.3. Informazione ai consumatori

Il commercio al dettaglio si impegna a informare i consumatori in maniera trasparente sui prodotti contenenti nanotecnologie.

Inoltre, si assicurerà che i prodotti, la cui pubblicità vanta proprietà nanotecnologiche, le possiedano effettivamente.

3. Richieste verso i produttori e i fornitori

3.1. Richieste concernenti le aziende La CI CDS richiede che l'aspetto delle nanotecnologie sia preso in considerazione e documentato in modo appropriato nel sistema di gestione dei rischi dei produttori e dei fornitori.

Inoltre, essa richiede a questi ultimi di tener conto di questo aspetto nella loro politica di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda le fasi di produzione, di stoccaggio e di trasporto.

3.2. Richieste concernenti i prodotti

La CI CDS impone ai produttori e ai fornitori di mettere a disposizione i dati dei prodotti decisivi sia nella produzione che nella distribuzione.

Per poter valutare un prodotto, i membri della CI CDS chiedono ai loro produttori e fornitori di fornire le seguenti informazioni:

- utilità e valore aggiunto del «nanoprodotto» in confronto al prodotto classico
- Prova degli effetti e/o delle azioni specifiche del «nanoprodotto»
- Specifiche tecniche (dati fisico-chimici: dimensioni, struttura, ecc.)
- Rischi per l'uomo, gli animali o l'ambiente (tossicologia, ecotossicologia, biodegradabilità, eliminazione, ecc.)

Se, per un prodotto o un materiale dato, si acquisiscono nuove conoscenze in materia di rischi per l'ambiente o la salute, il produttore e il fornitore devono comunicarle ai membri della CI CDS con diligenza e trasparenza.

4. Garanzia

I seguenti membri della CI CDS si impegnano ad applicare il presente Codice di condotta.

